

[Pagina Iniziale](#) > ... > [I Tuoi Diritti](#) > [Vittime Di Reato](#) > [Diritti Delle Vittime Per Paese](#) > 3 - I miei diritti dopo il processo

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso impugnare la sentenza?

La decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado può essere impugnata dinanzi alla corte d'appello. In linea di principio, occorre ottenere un'autorizzazione per avviare il procedimento di secondo grado dinanzi alla Corte d'appello, per tutte le relative questioni.

È possibile presentare ricorso dinanzi alla Corte suprema contro una sentenza di appello. In caso di ricorso alla Corte suprema, occorre richiedere l'autorizzazione a presentare ricorso, che è concessa solo alle condizioni stabilite dalla legge.

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

Per alcuni reati gravi, le vittime hanno il diritto di essere informate del rilascio di un detenuto o di una persona in stato di fermo su vostra richiesta (cfr. supra).

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Le organizzazioni di assistenza alle vittime forniscono sostegno e consulenza, se del caso, anche dopo il processo.

La durata dell'assistenza è illimitata. Nei casi di violenza domestica, sarà elaborato un piano di protezione, nell'ambito di una valutazione dei rischi sotto tutti gli aspetti; tale piano non è legato alla fine del processo.

Il diritto della vittima a misure di assistenza specifiche nel sistema di protezione delle vittime della tratta di esseri umani si estingue qualora l'imputato, nel dispositivo della sentenza emessa, non risulti essere stato condannato per il suddetto reato.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

Le vittime di reato hanno il diritto di essere informate, su loro richiesta, della sentenza pronunciata in un procedimento penale. Nella sentenza si dispone sulla pena eventualmente irrogata all'imputato e sulla durata dell'eventuale reclusione.

Una copia della sentenza è trasmessa alle parti nel procedimento penale sotto forma di comunicazione ufficiale. La vittima non è informata del luogo in cui l'autore del reato può essere incarcerato.

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Per alcuni reati gravi, le vittime hanno il diritto di essere informate, su richiesta, della liberazione o di qualsiasi altro tipo di rilascio di un detenuto o di una persona in stato di fermo, oppure dell'eventuale evasione o di qualsiasi altra forma di scarcerazione. Se si desidera essere informati occorre preavvisare l'autorità investigativa o il procuratore della Repubblica. Ulteriori informazioni saranno fornite dalle autorità investigative.

Si possono ottenere determinate informazioni, purché non rappresentino un pericolo per la vita o la salute del detenuto o della persona in stato di fermo.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

La vittima non dispone di tali diritti.

■ Ultimo aggiornamento: 09/07/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.